

**A.N.P.As. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze**

**Pubblica Assistenza CROCE BIANCA - Alba Adriatica ( TE )**

**STATUTO**

- 1) E' costituita con sede in Alba Adriatica ( TE ) una Associazione di Pubblica Assistenza denominata CROCE BIANCA.
- 2) La Pubblica Assistenza CROCE BIANCA di Alba Adriatica è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori, sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge del 11/08/91 n° 266.
- 3) La P.A. Croce Bianca è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
- 4) La P.A. Croce Bianca informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi fini sono:
  - a. Aggregare i cittadini nei problemi della vita civile, sociale e culturale;
  - b. Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
  - c. Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  - d. Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
  - e. Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci ;
  - f. Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
  - g. Favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio - sanitario, sull'ambiente, sull'andicap e altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
  - h. Collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
- 5) La sua attività consiste quindi :
  - a. Nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
  - b. Nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
  - c. Nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

- d. Nel promuovere iniziative di promozione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei vari aspetti sanitari e sociali;
- e. Nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f. Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g. Nell'organizzare la formazione del volontario in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.As.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'associazione si impegna anche a:

- h. Promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
  - i. Organizzare forme d'intervento istitutive di servizio conseguenti al precedente punto primo;
  - j. Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
  - k. Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
  - l. Organizzare movimenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  - m. Organizzare servizi di mutualità.
- 6) La P.A. Croce Bianca fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11/08/91 n° 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
- 7) Possono essere soci della P.A. Croce Bianca tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa entro i termini fissati annualmente dall'assemblea. Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, oltre che gli altri diritti statuari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statuari, eccetto quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
- 8) I diritti dei soci sono:
- a. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti ad esso derivanti;
  - b. Eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;
  - c. Chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
  - d. Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

9) I doveri dei soci sono :

- a. Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

10) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. Croce Bianca, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

11) La qualità di socio si perde :

- a. Per morosità;
- b. Per decadenza;
- c. Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. Perdono la qualità da socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

12) L'esercizio finanziario della P.A. Croce Bianca comincia il primo di gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Le entrate della P.A. Croce Bianca sono costituite:

- a. Dalle quote degli aderenti;
- b. Dai contributi dei privati;
- c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. Da contributi di Enti pubblici o privati;
- e. Da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11/08/91 n° 266 pervengono all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti.

13) Il patrimonio della P.A. Croce Bianca è costituita :

- a. Da beni mobili e immobili;
- b. da titoli pubblici e privati;
- c. Da lasciti, legati a donazioni purché accettati da Consiglio Direttivo.

14) Gli organi dell'Associazione sono :

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d. Il Collegio dei Probiviri.

- 15) L'assemblea dei soci si riunisce di norma una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Dalle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.
- 16) L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale risultano approvate le proposte che hanno la maggioranza dei consensi purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.
- 17) L'Assemblea dei Soci, è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso a almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
- 18) In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente e un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.
- 19) I compiti dell'Assemblea sono :
- a. Approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente e quello preventivo;
  - b. Approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

- c. Approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d. Approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e. Approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione informandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f. Approvare e modificare il Regolamento generale dell'Associazione uniformandola alla natura partecipativa della stessa;
- g. Eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo fra gli aderenti all'Associazione;
- h. Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- i. Eleggere il Collegio dei Probiviri;
- j. Approvare le modifiche allo Statuto;
- k. Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

20) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di 15 componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente ovvero dalla maggioranza del Consiglio Direttivo con avviso scritto da inviare a mezzo raccomandata, o fax o e-mail a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Dalle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

21) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità sarà approvata la proposta portante l'adesione del Presidente della riunione, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso, la proposta si intende respinta. Tre assenze consecutive non giustificate comportano l'automatica esclusione del membro dal Consiglio Direttivo. Ogni membro ha diritto ad un voto e non è ammessa la facoltà di delega.

22) Il Consiglio Direttivo esercita la gestione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, il cui importo non superi un limite economico di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Per gli atti eccedenti i 5.000,00 (cinquemila/00) Euro e per quelli di straordinaria amministrazione occorrerà, invece, la preventiva delibera di autorizzazione dell'Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio, dirige e sorveglia il regolare funzionamento dell'organizzazione, cura l'osservanza dello statuto, nonché l'esatta esecuzione delle delibere dell'Assemblea, provvede alla nomina delle commissioni, propone all'assemblea la misura della tassa di iscrizione e dei contributi associativi e ne stabilisce il sistema di riscossione; firma i bilanci sociali e le relazioni da presentare all'assemblea Generale degli associati;

delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno; esercita gl'altri compiti attribuitigli dal presente statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statuari e per favorire la partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione.

- 23) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Associazione, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed un Tesoriere.
- 24) Il Presidente ha la Rappresentanza dell'Associazione. Può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del consiglio stesso.
- 25) I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal Regolamento Generale dell'Associazione.
- 26) Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.
- 27) Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili, e lo stato di casa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio Consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci. Dalle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
- 28) Il collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Proviviri elegge nel proprio seno il Presidente.
- 29) Il Collegio dei Proviviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 11. Delibera altresì sulle controversie fra soci e consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Proviviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.
- 30) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel

caso che non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

- 31) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 11 lettere b e c, deve essere preventivamente informato ed inviato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.
- 32) Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento o che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
- 33) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.
- 34) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'A.N.P.As. che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11/08/91 n° 266 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.
- 35) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11/08/91 n° 266.

Aggiorna e sostituisce lo statuto allegato all'atto costitutivo della Croce Bianca di Alba Adriatica.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 Ottobre 2009.